

L.R. Liguria 12 novembre 2014, n. 32 ⁽¹⁾ artt. 1,26.

Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Liguria 14 novembre 2014, n. 16, parte prima.

⁽²⁾ Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 marzo 2015, n. 407](#), la [Delib.G.R. 5 agosto 2016, n. 740](#), la [Delib.G.R. 20 settembre 2016, n. 861](#), la [Delib.G.R. 5 maggio 2017, n. 346](#), il [D. Dirig. reg. 8 maggio 2017, n. 1998](#), la [Delib.G.R. 21 febbraio 2018, n. 88](#), il [D. Dirig. reg. 27 febbraio 2020, n. 1423](#), la [Delib.G.R. 21 luglio 2020, n. 632](#), la [Delib.G.R. 30 dicembre 2021, n. 1278](#), la [Delib.G.R. 18 marzo 2022, n. 199](#) e la [Delib.G.R. 18 marzo 2022, n. 200](#).

TITOLO I

Norme generali

Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione.

1. La presente legge disciplina l'offerta turistica, ricettiva e balneare regionale esercitata da imprese turistiche ovvero da enti o da associazioni in forma imprenditoriale mediante le seguenti tipologie:

- a) strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo III, Capo I;
- b) strutture ricettive all'aria aperta di cui al Titolo III, Capo II;
- c) altre strutture ricettive di cui al Titolo IV con esclusione delle mini aree di sosta di cui all'articolo 25;
- d) marina resort di cui al Titolo V;
- e) stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge asservite di cui al Titolo VII;
- f) parchi divertimento permanenti, inclusi parchi acquatici, di cui al [decreto ministeriale 23 maggio 2003](#) (Criteri e modalità per l'erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla [legge 30 aprile 1985, n. 163](#). Autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento) e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia;
- g) agenzie di viaggio e turismo di cui alla [legge regionale 1° aprile 2014, n. 7](#) (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici);
- h) ulteriori imprese, definite dalla Giunta regionale, che esercitano prevalentemente attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione e la gestione di prodotti e di servizi turistici concorrenti alla formazione dell'offerta turistica regionale.

2. I bed & breakfast e gli affittacamere, con capacità ricettiva fino ad un massimo di tre camere, possono essere gestiti in forma non imprenditoriale, con carattere occasionale e saltuario, sulla base di quanto disposto dalla disciplina statale vigente, avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione familiare.

3. La presente legge disciplina, altresì, gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui al Titolo VI, che, in quanto mere locazioni a fini turistici, non sono strutture ricettive ⁽³⁾.

3-bis. È vietato l'esercizio di attività ricettiva in strutture di tipologie diverse da quelle identificate dal comma 1, lettere a), b), c) e d), o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge ⁽⁴⁾.

3-ter. È vietata l'offerta al pubblico di ospitalità, in qualunque forma e con qualunque mezzo, in strutture di tipologie diverse da quelle identificate dal comma 1, lettere a), b), c) e d), o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge ⁽⁴⁾.

3-quater. Per "strutture di tipologie diverse" ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter si intendono anche gli allestimenti temporanei e/o mobili quali, a mero titolo esemplificativo, tende di qualsiasi tipo, prefabbricati, non inseriti in strutture ricettive classificate ai sensi della presente legge, nonché i mezzi mobili adibiti a pernottamento quali, a mero titolo esemplificativo, barche, camper, caravan, furgoni non inseriti in strutture ricettive classificate ai sensi della presente legge ⁽⁴⁾.

[\(3\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 3 maggio 2021, n. 8.](#)

[\(4\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lettera b\), L.R. 3 maggio 2021, n. 8.](#)

TITOLO V

Marina resort

Articolo 26 Marina resort.

1. Sono "marina resort" le strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato, purché posseggano i requisiti tecnici e forniscano i servizi accessori alla sosta e al pernottamento di tipo alberghiero, previsti dalle specifiche disposizioni attuative.
2. [I "marina resort" possono fornire i servizi ricettivi di cui al comma 1 esclusivamente alle unità da diporto in transito e per un periodo di soggiorno non superiore a quarantacinque giorni consecutivi] (26).

(26) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, .R. 5 luglio 2016, n. 12.